

Repertorio n. 39383

Raccolta n. 23000

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci febbraio duemilaventidue alle ore sedici e minuti trentadue

(10.2.2022 h. 16.32)

in Torino, nel mio studio di Via Cialdini numero sedici.

Avanti a me Riccardo Cinque, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-lo, è presente la signora:

- **LUTRIANI Paola Elsa**, pensionata, nata a Torino (TO) il 31 maggio 1951, residente in Pianezza (TO), Via Piave n. 16, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**Ti SO-Steniamo onlus**", associazione non riconosciuta, con sede le-gale in Pianezza (TO), Via Piave n. 16, codice fiscale 95632760013, costituita con scrittura privata autenticata nelle firme da me Notaio in data 15 novembre 2017, reperto-rio numero 33212/18308 registrata a Torino 3 il 22 novembre 2017 al numero 20334 serie 1T, iscritta all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte con decorrenza dal 22 novembre 2017, Protocollo numero 18/163 del 3 gennaio 2018.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta associa-zione, convocata in questo giorno, luogo ed ora - in prima ed unica convocazione - per discutere e deliberare sul se-guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto sociale per adeguamento alla riforma del Terzo settore quale ente filantropico con assun-zione della personalità giuridica;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, nonchè per unanime designazione dei presenti, la sopra generalizzata comparente signora LUTRIANI Paola Elsa la quale,

constatato e dato atto

- che del Consiglio Direttivo sono presenti:

-- essa comparente, codice fiscale LTR PLS 51E71 L219G, Pre-sidente,

-- signora **CURCI Lucia**, nata a Ferrandina (MT) il 18 aprile 1966, codice fiscale CRC LCU 66D58 D547W, Vice Presidente,

-- signora **RUBATTO Maria Attilia**, nata a Susa (TO) il 13 settembre 1963, codice fiscale RBT MTT 63P53 L013R, Consi-gliere e Tesoriere,

Registrato a Torino - DP I

il 14/02/2022

al n. 6969 Serie 1T

con

mentre hanno giustificato la propria assenza le signore:

-- signora **BOTTERI Maria Francesca**, nata a Padova (PD) il 3 dicembre 1949, codice fiscale BTT MFR 49T43 G224K, Consigliere,

-- signora **GIORCELLI Simona**, nata a Torino (TO) il 20 luglio 1971, codice fiscale GRC SMN 71L60 L219X, Consigliere;

- che sono presenti e/o rappresentati numero 15 (quindici) soci sul totale di numero 18 (diciotto), meglio indicati nell'elenco presenze composto di un foglio, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa vidimazione ai sensi di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avuta dalla comparente;

- che i soci presenti e rappresentati risultano regolarmente iscritti al libro soci nei termini di legge e di statuto ed in regola ai fini del voto in assemblea;

- che è presente per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dottor **CUMINO Franco**, nato a Torino (TO) il 19 ottobre 1948, codice fiscale CMN FNC 48R19 L219T;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata - ai sensi dell'articolo 6 (sei) del vigente statuto sociale - mediante avviso di convocazione inviato agli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 24 gennaio 2022;

- che comunque tutti gli intervenuti, anche per i propri rappresentati, si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione;

- che la presente assemblea è redatta nella forma dell'atto pubblico al fine di ottenere il riconoscimento delle personalità giuridica in capo all'associazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti Codice Civile, nonché del Codice del Terzo Settore;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in prima ed unica convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Aperta la seduta, ed iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno riformulare l'attuale testo dello statuto sociale adeguandolo alla normativa introdotta dalla legge 106/2016 e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 117/2017 Riforma del Terzo Settore) ed al fine altresì di richiedere la personalità giuridica anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti Codice Civile.

Il Presidente fornisce quindi alcuni chiarimenti in merito a detta normativa ed alla realizzazione da parte del legislatore del Codice del Terzo Settore che si pone come obiettivo la trasparenza delle regole e la verifica del rispetto della stesse da parte dell'associazione, regole che principalmente

sono tre:

- assenza di lucro;
- svolgimento attività di interesse generale (come gli interventi e la valorizzazione del patrimonio culturale vincolato);
- essere iscritti al registro unico del Terzo Settore (RUNTS), quest'ultimo obbligatorio al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali già previste per le Onlus.

Lo stesso propone quindi l'adeguamento/modifica della denominazione in "Ti SOSTeniamo Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore" e l'individuazione - ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1 - delle attività di interesse generale che l'associazione svolge per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ella presenta quindi agli intervenuti il nuovo testo dello statuto stesso, composto di 21 (ventuno) articoli che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente, precisando che in vista della presente assemblea il nuovo testo dello statuto sociale è già stato messo a disposizione dei soci, affinché ne prendessero visione e dà atto che questi ultimi, testè interpellati al riguardo, hanno dichiarato di essere pienamente edotti del contenuto dello statuto stesso.

Il Presidente informa infine l'assemblea che l'odierna deliberazione verrà assunta con voto verbale espresso.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea, preso atto della proposte illustrate dal medesimo, dopo esauriente discussione, sentito il parere favorevole del Revisore, all'unanimità dei soci presenti e rappresentati,

D E L I B E R A

I

- di modificare la denominazione dell'associazione in "Ti SOSTeniamo Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore", approvando il seguente nuovo testo dell'articolo 1 (uno) dello statuto:

"Art. 1 Costituzione, Sede e Durata

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche è costituita l'Associazione denominata:

"Ti SOSTeniamo Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore", siglabile **"Ti SOSTeniamo EF ETS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede nel Comune di Pianezza (TO).

Essa è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano e dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonchè dagli articoli 14 e seguenti Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Nei modi di legge, l'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservando le disposizioni dettate dallo Statuto.";

II

- di individuare - ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni - le attività di interesse generale che l'associazione svolge per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, approvando il seguente nuovo testo dell'articolo 2 (due) dello statuto:

"Art. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale, attuati mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza e, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, persegue il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimenti, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione intende operare nei confronti dei detentori di animali in difficoltà finanziarie con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate:

- interventi per la difesa e la tutela degli animali da affezione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];
- promozione di tutte le attività volte a contenere il randagismo, compresa la sterilizzazione presso veterinari convenzionati di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.

117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera u)];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera c)];

- attività di sensibilizzazione alla corretta convivenza uomo-animale da affezione;

- valorizzazione della funzione sociale degli animali da affezione;

- appoggiarsi a Enti o professionisti per corsi di informazione e conoscenza dei problemi comportamentali degli animali da affezione, delle malattie o zoonosi degli animali da affezione anche per gli stessi Associati o per partecipazione di esterni all'Associazione;

- avvalersi di veterinari, di rifugi idonei, di pensioni o di persone qualificate per la cura o la detenzione di animali in cerca di nuovi affidatari;

- collaborazione con gli Enti Pubblici per quanto di competenza e controllo dei casi assegnati;

- collaborazione con Guardie Zoofile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Associazione ha lo scopo di:

- 1) porre in essere ogni iniziativa idonea a evitare che per ragioni economiche i detentori di animali da affezione non curino o non nutrano in modo adeguato l'animale stesso, o arrivino all'abbandono dell'animale;

- 2) reperire risorse finanziarie atte a rimborsare spese veterinarie, medicinali, spese per stalli o pensioni in idonei locali per animali da ricoverare, spese per dog sitter, cibo, rimborsi a volontari per spese documentate nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 del presente statuto e nell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- 3) effettuare interventi di supporto a persone in difficoltà anche motorie o in caso di ricovero o di incapacità gestionale dell'animale da affezione;

4) intervenire ove sussista necessità di recuperare un animale maltrattato o in evidente stato di malattia e prendersi cura dell'animale stesso appoggiandosi a veterinari convenzionati con l'Associazione stessa;

5) effettuare interventi di igiene ambientale avvalendosi di personale specializzato sempre per la tutela degli animali da affezione e dei loro detentori.

L'associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- la collaborazione con altre associazioni che perseguano le stesse finalità o che comunque operino, nel rispetto delle leggi, per finalità morali;

- le prestazioni degli Associati fornite in modo personale spontaneo e gratuito;

- l'attuazione di autonomi progetti, oppure mediante l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.";

III

- di introdurre - ai sensi degli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - la disciplina relativa all'organo di controllo, modificando l'articolo 11 (undici) dello Statuto nel seguente nuovo testo:

"Art.11 - Organo di Controllo e Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zerozero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti costituisce l'organismo di controllo dell'Associazione.

Esso è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, è eletto dall'Assemblea che individua al suo interno, Soci qualificati da adeguata esperienza. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di Revisori dei Conti.

L'organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art.2403 e seguenti Codice Civile.

Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell'apposito registro dei revisori dei conti, sul bilancio preventivo e quello consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve anche verificare periodicamente l'andamento della gestione economica dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti non ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.";

IV

- di meglio disciplinare patrimonio economico, risorse ed entrate dell'Associazione, modificando l'articolo 13 dello

Statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art. 13 - Il patrimonio, le entrate e le risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili/immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- beni strumentali di ogni specie acquistati dall'Associazione e sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

Ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie alla svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla

Normativa Applicabile.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione si intendono concessi in comodato gratuito.

I beni che saranno acquisiti dall'Associazione saranno ad essa intestati e saranno elencati nell'inventario che sarà depositato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato dagli Associati.

Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- quote associative;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti, di Regioni e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali finalizzate alla promozione delle finalità statutarie;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività statutarie esercitate.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto ed alla normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.";

V

- di introdurre - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - la disciplina sui libri sociali obbligatori, prevedendo un nuovo articolo 14 (quattordici)

dello Statuto:

"Art. 14 - Libri Sociali

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.";

VI

- di introdurre - ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - la disciplina sulla responsabilità dell'Associazione, prevedendo un nuovo articolo 15 (quindici) dello Statuto:

"Art. 15 - Responsabilità dell'associazione

Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.";

VII

- di introdurre - ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - la disciplina sull'assicurazione dell'Associazione, prevedendo un nuovo articolo 16 (sedici) dello Statuto:

"Art. 16 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione - ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.";

VIII

- di introdurre - ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - la disciplina sul bilancio sociale, modificando l'articolo 17 (diciassette) dello Statuto nel seguente nuovo testo:

"Art. 17 - Bilancio e Bilancio Sociale

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) di aprile di ciascun anno.

Nella stessa data il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. I revisori dei conti predisporranno a loro volta una relazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente impiegati nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione di beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche cui aderiscano, gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.";

IX

- di abrogare l'articolo 18 (diciotto) in materia di disposizioni transitorie;

X

- di approvare la proposta del Presidente circa l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato in relazione alla normativa introdotta dalla legge 106/2016 e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 117/2017 Riforma del Terzo Settore), e di approvare pertanto, articolo per articolo e nel suo complesso, detto nuovo testo dello statuto stesso, come sopra allegato sotto alla lettera "B".

XI

- ai fini dell'iscrizione nel RUNTS e del riconoscimento della personalità giuridica, di dare atto della consistenza minima richiesta dalla legge del patrimonio dell'Associazione. A tal fine il Presidente mi esibisce estratto conto bancario alla data 10 (dieci) febbraio 2022 (duemilaventidue) che, previa vidimazione ai sensi di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avuta dalla comparente, si allega al presente verbale sotto la **lettera "C"**;

XII

- di dare mandato ai singoli membri del Consiglio Direttivo perché, anche disgiuntamente tra loro, provvedano, sia a richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione c) di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche, sia a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, sia ad apportare allo Statuto tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni, di carattere non sostanziale, che fossero eventualmente richieste dai competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

XIII

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e minuti cinque.

Imposte e spese del presente verbale, annesse e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

La comparente, infine, ricevuta la debita informativa, conferma la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lvo 30 giugno 2003 n.196 e successiva normativa europea).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile, atto che leggo alla comparente che lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quaranta

Occupi questo atto ventiquattro pagine e quanto della venticinquesima di sette fogli

IN ORIGINALE FIRMATO

Paola Elsa LUTRIANI

RICCARDO CINQUE

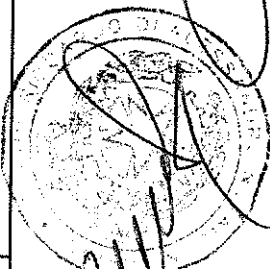
Certifico io sottoscritto RICCARDO CINQUE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico dell'atto e degli allegati è conforme all'originale del documento analogico ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.LGS n. 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, ventuno febbraio duemilaventidue

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RICCARDO CINQUE

Allegato "A" al Repertorio n. 39383-23000

		PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA	ASSENTE
1	AVEZZANO CARLO	VZCRL43R09E134G	X	
2	BERCHIALLA FULVIO	BRCFLV67D28L219K	X	
3	BOTTERI MARIA FRANCESCA	BTTMFR49T43G224K	X	
4	CUMINO FRANCO	CMNFNC48R19L219T		
5	CURCI LUCIA	CRCLCU66O58D547W		
6	GIORCELLI SIMONA	GRCSMN71L60L219X	X	
7	LUTRIANI PAOLA ELSA	LTRPLS51E71L219G		
8	PIZZICHELLI ELISABETTA	PZZLBT59H52L219M	X	
9	RUBATTO MARIA ATTILIA	RBTMTT63P53L013R		
10	LUCIANA LEONESSA	LSNLCN48M59L736J		X
11	PIARULLI ENZA	PRLNZE56B63L219E	X	
12	BUTTIGLIENGO SERGIO	BTTSRG59C04G691B	X	
13	RUFFINATTO LARA	RFFLRA74C69G674F		X
14	DEL BUONO LAURA	DLBLRA70M65I480N		X
15	PIVA ATICA	PVITCA73L51M355Y	X	
16	PRELLI MANUELA	PRLMNL65R54L013Z	X	
17	LEONE ROSA	LNERSO75E59H355C	X	
18	BRERO BRUNO	BRRBRN46E18L219Z	X	


Aut. 19/10/2019
19/10/2019

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione, Sede e Durata

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche è costituita l'Associazione denominata:

"Ti SOSTeniamo Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore",
siglabile **"Ti SOSTeniamo EF ETS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede nel Comune di Pianezza (TO).

Essa è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano e dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonchè dagli articoli 14 e seguenti Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Nei modi di legge, l'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservando le disposizioni dettate dallo Statuto.

TITOLO II

Finalità e attività dell'Associazione

Art. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale, attuati mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza e, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, persegue il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimenti, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione intende operare nei confronti dei detentori di animali in difficoltà finanziarie con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate:

- interventi per la difesa e la tutela degli animali da affezione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];

- promozione di tutte le attività volte a contenere il randagismo, compresa la sterilizzazione presso veterinari convenzionati di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera u)];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera c)];
- attività di sensibilizzazione alla corretta convivenza uomo-animale da affezione;
- valorizzazione della funzione sociale degli animali da affezione;
- appoggiarsi a Enti o professionisti per corsi di informazione e conoscenza dei problemi comportamentali degli animali da affezione, delle malattie o zoonosi degli animali da affezione anche per gli stessi Associati o per partecipazione di esterni all'Associazione;
- avvalersi di veterinari, di rifugi idonei, di pensioni o di persone qualificate per la cura o la detenzione di animali in cerca di nuovi affidatari;
- collaborazione con gli Enti Pubblici per quanto di competenza e controllo dei casi assegnati;
- collaborazione con Guardie Zoofile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Associazione ha lo scopo di:

- 1) porre in essere ogni iniziativa idonea a evitare che per ragioni economiche i detentori di animali da affezione non curino o non nutrano in modo adeguato l'animale stesso, o arrivino all'abbandono dell'animale;
- 2) reperire risorse finanziarie atte a rimborsare spese

veterinarie, medicinali, spese per stalli o pensioni in idonei locali per animali da ricoverare, spese per dog sitter, cibo, rimborsi a volontari per spese documentate nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 del presente statuto e nell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche;

3) effettuare interventi di supporto a persone in difficoltà anche motorie o in caso di ricovero o di incapacità gestionale dell'animale da affezione;

4) intervenire ove sussista necessità di recuperare un animale maltrattato o in evidente stato di malattia e prendersi cura dell'animale stesso appoggiandosi a veterinari convenzionati con l'Associazione stessa;

5) effettuare interventi di igiene ambientale avvalendosi di personale specializzato sempre per la tutela degli animali da affezione e dei loro detentori.

L'associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- la collaborazione con altre associazioni che perseguano le stesse finalità o che comunque operino, nel rispetto delle leggi, per finalità morali;

- le prestazioni degli Associati fornite in modo personale spontaneo e gratuito;

- l'attuazione di autonomi progetti, oppure mediante l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

TITOLO III

Art. 3 - Soci, Volontari e personale retribuito

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio della "pari opportunità" tra sessi.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione, previo versamento della quota associativa, definita annualmente dall'Assemblea, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono aderenti all'Associazione, in qualità di Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto. Sono iscritti all'Associazione, in qualità di Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo e al pagamento della quota associativa annua.

I Soci non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata. Ad essi spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente documentate.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all'Assemblea.

Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all'Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Garanti).

La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni. Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo come meglio infra indicato.

I Soci sono obbligati ad:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare, se Socio da almeno un anno, per eleggere il Consiglio Direttivo candidato, direttamente o per delega (una per i Soci Ordinari, due per i Soci Fondatori). Le Assemblee annue dovranno sottoporre ai Soci il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, esprimendo il proprio voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal

successivo art. 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- proporre progetti e iniziative;
- accedere alle cariche associative.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, purchè non superino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zerozero) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta virgola zerozero) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro

funzioni.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

TITOLO IV

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) Organo di Controllo e Revisori dei Conti (ove necessario o previsto dalla legge).

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni.

Ai Soci che ricoprono cariche elettive spetta il solo rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate nei limiti dell'ammontare massimo deliberato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione iscritti nel Libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Essa è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa può essere convocata dal Presidente, da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo e da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e delle attività. L'Assemblea è comunque convocata in seduta ordinaria tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa e per la devoluzione del patrimonio.

In tali occasioni occorre comunque la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo minimo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono

comunque pervenire per porta elettronica o per messaggio telefonico ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista e con avviso affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione delle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e dagli Associati;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

Compiti dell'Assemblea straordinaria sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti tra i Soci dell'Assemblea ordinaria: i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire più cariche contemporaneamente e solo dopo le dimissioni di un componente i rimanenti potranno decidere di dare ad interim la facoltà ad uno di loro di proseguire con l'incarico del dimissionario fino a quando interverrà il primo degli esclusi alle elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 2 (due) mesi.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato per posta

elettronica o messaggio telefonico ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale firmato dai partecipanti (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive proprie dell'Associazione;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- stipula contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare regolamenti e norme interne per il rispetto del presente Statuto;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo a questo subentra il primo degli esclusi (graduatoria delle elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea).

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il solo rimborso delle spese sostenute effettivamente documentate nei limiti dell'ammontare massimo deliberato, di volta in volta, dallo stesso Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre anni) e può essere rieletto.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato

svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza dal Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Egli ricopre anche la carica di segretario ed in tale veste egli redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione. In collaborazione con il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) in collaborazione con il Vice Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Riferisce ogni due mesi al Consiglio Direttivo circa la situazione economica dell'Associazione presentando anche documento scritto. Tale documento si pubblicherà anche sul sito internet dell'Associazione per la massima trasparenza.

Art.10 - Consiglieri

Ai consiglieri vengono attribuite competenze tematiche da definire al momento opportuno:

Art.11 - Organo di Controllo e Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zerozero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti costituisce l'organismo di controllo dell'Associazione.

Esso è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, è eletto dall'Assemblea che individua al suo interno, Soci qualificati da adeguata esperienza. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di Revisori dei Conti.

L'organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art.2403 e seguenti Codice Civile.

Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi

trascritta nell'apposito registro dei revisori dei conti, sul bilancio preventivo e quello consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve anche verificare periodicamente l'andamento della gestione economica dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti non ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Comitato dei Garanti

L'Assemblea deve eleggere al suo interno un comitato dei garanti costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti.

Il comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

I membri del comitato dei garanti possono partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Il patrimonio, le entrate dell'Associazione, i libri sociali, la responsabilità ed l'Assicurazione

Art. 13 - Il patrimonio, le entrate e le risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili/immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- beni strumentali di ogni specie acquistati dall'Associazione e sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

Ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie alla svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti

condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione si intendono concessi in comodato gratuito.

I beni che saranno acquisiti dall'Associazione saranno ad essa intestati e saranno elencati nell'inventario che sarà depositato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato dagli Associati.

Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- quote associative;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti, di Regioni e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali finalizzate alla promozione delle finalità statutarie;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività statutarie esercitate.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E'

comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto ed alla normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art. 14 - Libri Sociali

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 15 - Responsabilità dell'associazione

Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 16 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione - ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche - deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 17 - Bilancio e Bilancio Sociale

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) di aprile di ciascun anno.

Nella stessa data il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. I revisori dei conti predisporranno a loro volta una relazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente impiegati nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione di beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs.

117/2017 e successive modifiche cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

TITOLO VII

Modifiche dello statuto e scioglimento

Art. 18 - Modificazione dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza di presenti a norma dell'art. 21 C.C.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione e Divieto distribuzione utili

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

~~In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.~~

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

~~E' fatto comunque divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali.~~

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto da presente statuto, si fa

riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 21 - Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione deve essere rappresentato, in forma stilizzata, da un cane ed un gatto affiancati. Il logo deve essere fatto proprio e registrato.

IN ORIGINALE FIRMATO

Paola Elsa LUTRIANI

RICCARDO CINQUE

Saldo e lista movimenti del conto C652255534430

Codice Identificativo	Data operazione	Data Valuta	Descrizione	Divisa	Importo
22000027545164	10/02/2022	10/02/2022	QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO SOSTENITORE PIU DONAZIONE ANNO 2022 DA BUTTIGLIENGO SERGIO BUTTIGLIENGO VALTER	EUR	+300,00
22000026581691	09/02/2022	09/02/2022	Comm.Bon.Altra Banca A BITIBA GMBH	EUR	-1,18
22000026581691	09/02/2022	09/02/2022	ORD N 233694299 COD CL 24202960 A BITIBA GMBH	EUR	-44,98
22000025686441	07/02/2022	07/02/2022	SALDO INCASSO PANETTONI/LOTTERIA/CESTI NATALIZI DA PAOLA ELSA LUTRIANI	EUR	+3.500,00
22000023321375	03/02/2022	03/02/2022	Cesto DA RUFFINATTO LARA	EUR	+25,00
22000017626097	29/01/2022	29/01/2022	DDS CONTO CORRENTE	EUR	-0,83
22000014763359	24/01/2022	24/01/2022	ANTICIPO INCASSO PANETTONI/LOTTERIA/CESTI NATALIZI DA PAOLA ELSA LUTRIANI	EUR	+3.382,00
22000014422833	24/01/2022	24/01/2022	Quota socio DA LOMARTIRE PIERLUISA	EUR	+50,00
22000011203305	18/01/2022	18/01/2022	INTERVENTO ARANCNO DA PLATINETTI SABINA	EUR	+50,00
22000010246696	17/01/2022	17/01/2022	PAG. DELEGA F24 DEL 170122	EUR	-490,20
22000009322643	14/01/2022	14/01/2022	socia sostenitrice DA LEONE ROSA	EUR	+50,00
22000008476478	13/01/2022	13/01/2022	180 lotteria Stefania/ 20collana Carlo. DA BOTTERI MARIA FRANCESCA	EUR	+200,00
22000007095228	11/01/2022	11/01/2022	VENDITA N. 31 PANETTONI SOLIDALI DA PIVA ATICA	EUR	+310,00
Totale movimenti				Euro	7.329,81
Saldo al 10/02/2022 (*)				Euro	54.263,03

(*) Il saldo visualizzato non tiene conto nè di eventuali fidi nè di eventuali partite prenotate.

La stampa di questo documento è utilizzabile al solo scopo informativo